

DELIBERA N. 179 /11/CONS

Ordine alla società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale Rai uno) per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione ("Tg1")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 30 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010 e sul sito *web* dell'Autorità il 3 dicembre 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi “ *Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti vista e la necessità del contraddittorio*”;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, prevede, con specifico riferimento all'informazione, che “*1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. 2. Nel rispetto della libertà d'informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo*”;

CONSIDERATO che ai sensi della citata delibera n. 243/10/CSP l'Autorità, nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre e che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, così come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell'Autorità, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico e istituzionale e la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale avviene nel rispetto del principio della parità di trattamento così come richiamato nelle premesse del provvedimento stesso;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativi a tutte le edizioni del notiziario Tg1, risulta quanto segue:

- nel mese di dicembre 2010 sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, il Popolo della Libertà ha impegnato il 18,39%, Futuro e Libertà per l'Italia il 5,49%, la Lega Nord il 3,31%, il Partito Democratico il 12,86%, l'Italia dei Valori il 2,38%, l'Unione di Centro il 10,66%, il Presidente del Consiglio il 17,99% e il Governo il 12,84%;
- nel mese di gennaio 2011 sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, il Popolo della Libertà ha impegnato il 15,15%, Futuro e Libertà per l'Italia lo 0,63%, la Lega Nord il 3,88%, il Partito

Democratico l' 11,62%, l'Italia dei Valori il 4,21%, l'Unione di Centro il 6,78%, il Presidente del Consiglio il 16,92% e il Governo il 19,71%;

- nel mese di febbraio 2011 sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, il Popolo della Libertà ha impegnato il 19,13%, Futuro e Libertà per l'Italia il 3,35%, la Lega Nord il 2,85%, il Partito Democratico il 13,28%, l'Italia dei Valori il 3,15%, l'Unione di Centro il 4,83%, il Presidente del Consiglio il 17,45% e il Governo il 21,29%;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come “il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata” e che “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l'espressione diffusione di notizie” va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a

differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente , secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

RILEVATO, dall’esame dei dati del monitoraggio del pluralismo relativi al Tg1 riferiti ai mesi di dicembre 2010 e di gennaio e febbraio 2011, che in un quadro di valutazione complessiva dei tempi fruiti dai soggetti politici e istituzionali si rileva uno squilibrio nel tempo dedicato ai soggetti politici di maggioranza e al Governo rispetto all’opposizione;

RITENUTO che lo squilibrio rilevato nell’arco di tre mesi debba richiedere una netta inversione di tendenza, specie in relazione alla campagna elettorale di imminente inizio;

RAVVISATI, pertanto, gli estremi per ordinare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di provvedere nel Tg1 al riequilibrio immediato tra tempo dedicato alla maggioranza e all’opposizione, evitando altresì la sproporzione della presenza del Governo;

CONSIDERATO che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza l’Autorità verificherà l’osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei programmi, monitoraggio che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 sarà svolto con cadenza settimanale a partire dal 31 marzo 2011 data di indizione dei comizi elettorali, e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Antonio Martusciello , relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

Alla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa di provvedere nel Tg1 al riequilibrio immediato tra tempo dedicato alla maggioranza e all'opposizione, evitando altresì la sproporzione della presenza del Governo, nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento .

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verifica l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei programmi secondo la sequenza temporale indicata in premessa a partire dal 31 marzo 2011, e in caso di inottemperanza adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 30 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola